



COMUNE DI REFRONTOLO

PROVINCIA DI TREVISO

31020 - Piazza Vittorio Emanuele n. 1
Tel. 0438/978103 - Fax 0438/978126
C.F. 82001670262 - P.I. 01974540260

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n 51 del 28.09.200 e n 60 del 02.11.2000

INDICE

SEZIONE I - NORME GENERALI -

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione degli scarichi
- Art. 4 - Competenze

SEZIONE II - SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 5 - Obbligo di allacciamento
- Art. 6 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 7 - Attivazione dello scarico
- Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura
- Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata
- Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 12 - Fognatura delle strade e piazze private
- Art. 13 - Manutenzione pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 14 - Disciplina degli scarichi civili
- Art. 15 - Immissioni varie
- Art. 16 - Scarico di acque bianche e assimilate
- Art. 17 - Insedimenti temporanei
- Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici
- Art. 20 - Scarichi dei campeggi

TITOLO II - UTENZE CIVILI –

Capitolo I - Nuovi fabbricati –

- Art. 21 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere
- Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento
- Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative

Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista o separata

Capitolo II - Fabbricati esistenti –

Art. 29 - Allacciamento utenze abitative

Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative

Art. 31 - Visite tecniche. Verifiche delle opere. Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative

Art. 32 - Utenze abitative già allacciate

Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate

Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto

Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI –

Capitolo I - Norme generali –

Art. 37 - Condizioni di ammissibilità

Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

Art. 40 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

Art. 41 - Utenze produttive già allacciate

Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

Art. 44 - Impianti di pretrattamento

Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

SEZIONE III - SCARICHI SUL SUOLO SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO RICETTORE –

TITOLO I - NORME GENERALI –

Art. 46 - Autorizzazione allo scarico

Art. 47 - Attivazione dello scarico

Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

Art. 49 - Rilevazioni dei consumi idrici

TITOLO II - INSEDIAMENTI CVILI –

Capitolo I - Nuovi fabbricati –

Art. 50 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

Art. 51 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico

Capitolo II - Fabbricati esistenti –

Art. 53 - Insediamenti abitativi

Art. 54 - Insediamenti civili non abitativi

Art. 55 - Esecuzione d'ufficio del progetto

Art. 56 - Esecuzione d'ufficio delle opere

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI –

Art. 57 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

Art. 58 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

Art. 59 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

Art. 60 - Insediamenti produttivi esistenti

Art. 61 - Validità dell'autorizzazione

Art. 62 - Norme tecniche per lo scarico

Art. 63 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

Art. 64 - Misurazioni quali- quantitative degli scarichi

SEZIONE IV - ASPETTI TRIBUTARI –

Art. 65 - Canoni di fognatura

Art. 66 - Corresponsione del canone

Art. 67 - Determinazione delle tariffe

Art. 68 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

Art. 69 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi

Art. 70 - La riscossione

Art. 71 - Contenzioso

SEZIONE V - DISPOSIZIONI VARIE –

Art. 72 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 73 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 74 - Norme transitorie

Art. 75 - Sanzioni amministrative

Art. 76 - Pubblicità

SEZIONE I NORME GENERALI

PREMESSA

Il D Lvo 31.03.98 n. 112 assegna ai Comuni la competenza di redigere ed elaborare specifico regolamento di disciplina degli scarichi sia in pubblica fognatura che sul suolo, in applicazione delle norme tecniche contenute nel D Lvo 11.05.99 n. 152 e nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque, approvato con P. G. R. 01.09.89 n. 962.

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio del Comune di Refrontolo.
2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
3. In particolare ha lo scopo di stabilire:
 - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
 - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - e) le norme tecniche di allacciamento;
 - f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
 - g) le sanzioni amministrative.
1. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei

corpi idrici, sul suolo o nel sottosuolo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1)	<i>Abitante equivalente</i> : il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD ₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
2)	<i>Agglomerato</i> : area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
3)	<i>Bestiame</i> : si intendono tutti gli animali allevati per uso di profitto;
4)	<i>Acque reflue domestiche</i> : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
5)	<i>Acque reflue industriali</i> : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse da quelle reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
6)	<i>Acque reflue urbane</i> : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
7)	<i>Acque bianche</i> : le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
8)	<i>Acque assimilabili alle bianche</i> : le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella 3 Allegato 5 del D Lvo 11.05.99 n. 152;
9)	<i>Acque nere</i> : le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella 3 Allegato 5 del D Lvo 11.05.99 n. 152;
10)	<i>Effluente di allevamento</i> : le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
11)	<i>Scarico</i> : qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
12)	<i>Rete fognaria</i> : il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

13)	<i>Fognatura pubblica</i> : una rete organica e organizzata di collettori fognari impermeabili gestita da Comuni, Comunità Montane o loro Consorzi; rientrano nella presente definizione anche le condutture private serventi più fabbricati che, sempre rimanendo nell'ambito privato per quanto attiene le proprietà e gli oneri di gestione e manutenzione, si allacciano a quella pubblica;
14)	<i>Fognatura "separata"</i> : la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
15)	<i>Fognatura "unitaria" o "mista"</i> : la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;
16)	<i>Utente della fognatura</i> : titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
17)	<i>Impianto di depurazione</i> : ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
18)	<i>Impianto di pretrattamento</i> : ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e si suddividono in:

a) scarichi tipo A: quelli provenienti:

- 1) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici;
- 2) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Temperatura	30°C
p.H.	7,5-8,5
Solidi sospesi	500 mg/l
COD	900 mg/l
BOD ₅	500 mg/l
N totale	80 mg/l
N ammoniacale	30 mg/l
P totale	20 mg/l

tensioattivi	10 mg/l
Oli e grassi	100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti della tabella 3 Allegato 5 del D Lvo 11.05.99 n. 152;

- 3) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per la densità di affollamento inferiore a un kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;

b) scarichi di tipo B:

- quelli provenienti dalle imprese singole associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

c) scarichi di tipo C:

- quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca.

11) *scarichi di insediamenti produttivi*: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1 - quater, lettera a), della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e successive modifiche ed integrazioni e diversi da quelli definiti al precedente punto 10);

12) *scarico in corpo idrico superficiale del suolo*: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;

13) *scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo*: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;

14) *scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee*: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

15) *titolare dello scarico*: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;

16) *fabbricati esistenti*: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore del presente regolamento;

17) *fabbricati nuovi*: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per

nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- 18) *pozzetto di ispezione*: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.

Art. 3 Classificazione degli scarichi

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi civili si distinguono in:
 - a) abitativi: quelli di tipo A provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici;
 - b) non abitativi: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C.

2. Gli scarichi produttivi si distinguono in
 - a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35, lettera b) e c), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33;
 - b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

Art. 4 Competenze

1. Il Comune, nel seguito denominato ente di gestione, provvede alla limitazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del P.r.r.a.
2. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità dell'ente di gestione.

SEZIONE II
SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 5 Obbligo di allacciamento

1. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, immettono le proprie acque di refluo nella fognatura.
2. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art. 4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'ente di gestione della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
3. L'ente di gestione, di fronte a comprovate difficoltà tecniche e ad eccessivo onere economico, può concedere la deroga dall'obbligo di allacciamento.

Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'ente di gestione.
2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
4. L'ente di gestione comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

Art. 7 - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni previsti dal D.P.R. 24/05/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privato, tutti i manufatti ubicati nel suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

1. L'ente di gestione provvede di norma a propria cura, e salvo addebito di spese all'utente, alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà.
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, può essere di norma eseguito dall'ente di gestione; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che rimane a carico del proprietario, viene notificata per iscritto a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità di pagamento.
3. Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso all'ente di gestione entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.
4. In dipendenza di quanto sopra disposto, l'obbligo da parte del privato ad eseguire l'allacciamento decorre dal momento in cui il Comune avrà realizzato le diramazioni per consentire l'allacciamento.

Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata.

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso la proprietà altrui, l'ente di gestione procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.
2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.
3. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'ente di gestione e in caso di contrasto accettato dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate fino alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private.

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.
3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio, deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 13 - manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte dell'ente di gestione.
2. Gli utenti segnalano all'ente di gestione le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o altre infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata

riparazione, nonché da uso difforme delle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

5. E' facoltà dell'ente di gestione emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 5%.
6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con l'ente di gestione. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

Art. 14 - Disciplina degli scarichi civili.

1. Fino a che verranno realizzati gli impianti di depurazione e servizio di pubblica fognatura, gli scarichi provenienti da insediamenti civili, così come classificati al comma 2 dell'art. 17 del P.r.r.a. dovranno essere trattati con impianto di chiarificazione in vasche Imhoff, secondo le modalità prescritte nella N.T.G. riportata nell'allegato 5 della D. del 04.02.1977, purché provenienti da insediamenti aventi caratteristiche dimensionali inferiori alla soglia S1.
2. Per gli scarichi privati provenienti da insediamenti civili di dimensione superiore alla soglia S1 e' obbligatoria la realizzazione di una fognatura dinamica con relativo impianto di trattamento.
3. Quando l'utenza venga allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato. Vanno mantenuti o realizzati, in quanto mancanti, pozzetti condensagrassi al piede delle colonne degli scarichi delle cucine dove le acque di rifiuto devono transitare prima di mescolarsi alle altre acque nere. La dimensione dei pozzetti deve essere convenientemente rapportata al volume d'acqua scaricato per impedire soste prolungate. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette. L'Ente di Gestione, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 15 - Immissioni vietate.

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per la qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettano limiti di accettabilità prescritti.

Art. 16 - Scarico di acque bianche e assimilate.

1. Le acque bianche e assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Art. 17 - Insedimenti temporanei.

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'ente di gestione può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici.

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione

allo scarico.

2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'ente di gestione. Tali strumenti di misura vengono sigillati a cura dell'ente stesso, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nelle fognatura, possono chiedere all'ente di gestione di accertare e quantificare tali usi.
4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

Art. 20 - Scarichi dei campeggi.

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico - economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e in ogni caso dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 17 della normativa del P.r.r.a..

TITOLO II - UTENZE CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 21 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.
2. Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in:
 - a) estratto catastale;
 - b) progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200 con l'indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali;
 - c) relazione dettagliata indicante; il dimensionamento degli scarichi e dell'impianto le modalità esecutive e materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle dell'utenza, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;
 - indicazioni della fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
 - d) per gli scarichi civili diversi da quelli abitativi, la dichiarazione di un tecnico specializzato attestante che le caratteristiche dello scarico rientrano nei limiti di cui all'art. 2, punto 10, sub 2 del presente regolamento.
3. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato all'albo professionale.
4. L'ente di gestione approva gli elaborati di progetto entro trenta giorni dalla data del ricevimento.

Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere.

1. L'ente di gestione, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controllo sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'ente di gestione su richiesta scritta.
3. L'utente e' tenuto a dare comunicazione scritta all'ente di gestione dell'avvenuta ultimazione delle opere.
4. L'ente di gestione esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 23 - Attivazione dello scarico.

1. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio della concessione edilizia.

Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico.

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.
2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali - quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento.

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recettivo.
3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.

5. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie, devono essere isolate e dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi.
6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere viene munito di pozzetto con sifone tipo Firenze, dotato di tappo a tenuta per l'ispezione, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione.

Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne.

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm. e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30 a 45 gradi.
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative.

1. Per le utenze civili non abitative e' obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i

soli liquami propri di insediamenti abitativi.

2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura separata.

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Essendo la fognatura pubblica di tipo separato le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.

CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 29 - Allacciamento utenze abitative.

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie, l'ente di gestione avvisa i possibili utenti, predispone il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative.

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'ente di gestione notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.
2. Tali elaborati di progetto, prescritti all'art. 20 sono approvati dall'ente di gestione.
3. Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione all'ente di gestione, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'art. 29.

Art. 31 - Visite tecniche. Verifiche delle opere. Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative.

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 22, comma 1,2 e 4.
2. L'utente da' comunicazione scritta all'ente di gestione dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.
3. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.
4. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e' conseguente alla verifica da parte dell'ente di gestione alla regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 32 - Utenze abitative già allacciate.

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'ente di gestione.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'ente di gestione stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art. 29.

Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate.

1. Le utenze non abitative già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'ente di gestione.
2. E' facoltà dell'ente di gestione imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'art. 21 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto.

1. Trascorsi i termini previsti dagli articoli 30, 32 e 33, l'ente di gestione provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il

termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento.

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'ente di gestione provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del **5%** per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente.

1. Le norme del presente capitolato si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente.

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 37 - Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico, dopo l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione comunale, devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla tabella 3 (colonna B) dell'Allegato 5 del D Lvo 11.05.99 n. 152; fino all'entrata in funzione del suddetto impianto le acque di scarico dovranno invece rispettare i limiti della colonna A dello stesso decreto.
3. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2 punto 10 lettera, A) 2, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo I e II; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.
4. Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

1. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento al Comune e alla Provincia.
2. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b) presentano il progetto delle opere di allacciamento al Comune.
3. La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Responsabile del Servizio successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n. 3 copie:
 - 1) estratto catastale in scala 1:2000;
 - 2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scale non inferiori a 1:200, riportanti:
 - i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento;
 - le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
 - 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
 - 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.
2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:
 - la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale

e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;

- le generalità del legale rappresentante della ditta;
 - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
 - il numero di addetti impiegati;
 - le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitativo dello scarico, allegando eventuali analisi chimico - fisiche e precisando le modalità di scarico;
 - i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi di acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
 - la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di approvvigionamento autonomo, indicando le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.
4. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.
5. L'ente di gestione, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 40 - Autorizzazione allo scarico o esercizio.

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della Legge 16.04.1985, n. 33.
2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.
3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), l'ente di gestione, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 22, rilascia l'autorizzazione allo scarico.
4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 41 - Utenze produttive già allacciate.

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico, le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano all'ente di gestione domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dall'ente stesso.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'ente di gestione a seguito di esito favorevole della visita di verifica.

Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico.

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:
 - mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
 - non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione,
 - inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'Impresa, e il legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione della attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.
4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento.

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra loro ai punti di confluenza precisati nel seguito.
2. I condotti e i manufatti per le acque nere assimilabili a quelle da insediamenti civili dovranno essere conformi alle norme di cui al titolo I.
3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno

essere dimensionati tenendo conto della portata scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.

4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
5. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
7. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.
8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30 a 45 gradi.
9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore, i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.
10. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
12. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.
13. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica delle acque meteoriche, ove esiste, per tramite di un collettore distinto da quello delle acque nere
14. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa, in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.

Art. 44 - impianti di pretrattamento.

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 39, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'ente competente.
4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
5. Nell'eventualità di disservizio dell'impianto, per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi.

1. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dall'ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
2. In casi particolari e motivati l'ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.
3. L'ente competente ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ad alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
4. Per casi particolari e motivati l'ente competente ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.
5. I campionamenti delle acque di scarico da effettuarsi per usi certificativi, devono essere eseguiti:
 - per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi, nei periodi di effettiva frequenza delle abitazioni;
 - per gli scarichi provenienti dalle attività di servizio o produttive nei periodi di effettivo esercizio dell'attività.

**SEZIONE III
SCARICHI SUL SUOLO
SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO
E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 46 - Autorizzazione allo scarico.

1. Ogni nuovo scarico o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.
2. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 47 - Attivazione dello scarico.

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico.

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.
2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.
3. E' facoltà dell'ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare

inadempiente i relativi costi maggiorati del 5% per spese tecniche e generali.

Art. 49 - Rilevazioni dei consumi idrici.

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.
3. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ufficio tecnico dell'autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.
4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni all'autorità competente al controllo.

TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 50 - Elaborati di progetto delle opere di scarico.

1. . Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, al Comune, ente competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in:
 - a) estratto catastale;
 - b) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di sub irrigazione;
 - c) relazione dettagliata indicante il dimensionamento degli scarichi e dell'impianto; le modalità esecutive, i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti;
 - numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazioni di servizi con scarichi civili;
 - indicazione della fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste;
 - per gli scarichi civili diversi da quelli abitativi, la dichiarazione di un tecnico specializzato attestante che le caratteristiche dello scarico rientrino nei limiti di cui all'art. 2, punto 10, sub. 2 del presente regolamento.
3. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale.

Art. 51 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 22 e 23.

Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico.

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.
2. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi del tipo A deve avvenire secondo le modalità previste nel quarto comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a..
3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste nel comma sesto dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a..
4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C deve avvenire secondo le modalità previste nel comma settimo dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a..
5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 53 - Insedimenti abitativi.

1. Il Responsabile del Servizio, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti abitativi, con recapito sul suolo negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale, sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.
2. In caso di difformità dal presente regolamento il Responsabile del Servizio prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine in conformità alla normativa del P.r.r.a.

Art. 54 - Insedimenti civili non abitativi.

1. Il Responsabile del Servizio, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi, privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Responsabile del Servizio a seguito della verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa P.r.r.a..
3. Il Responsabile del Servizio in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'art. 48.

Art. 55 - Esecuzione d'ufficio del progetto.

1. Trascorsi i termini previsti agli artt. 53 e 54 il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 56 - Esecuzione d'ufficio delle opere.

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 5% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 57 - Ammissibilità dei limiti di accettabilità dello scarico.

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella 3 colonna A del D Lvo 152/99, fatto salvo il potere dell'autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.
2. Nella fascia di ricarica degli acquiferi, gli scarichi sul suolo degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti della tabella A 3, allegata alla normativa del P.r.r.a..
3. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.
4. L'ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici [As, Cd, Cr, (VI), Cu, Hg, Pb, Se e Zn] vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.
5. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 58 - Elaborati di progetto delle opere di scarico.

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità all'art. 38, sono gli stessi del precedente articolo 39 paragrafi 1 e 2.

Art. 59 - Autorizzazione allo scarico o esercizio.

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla provincia, subordinata a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge Regionale 16.04.1985, n. 33.
2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.
3. Per le utenze produttive definite all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'articolo 22,

rilascia l'autorizzazione allo scarico.

4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 60 - Insedimenti produttivi esistenti.

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui agli artt. 58 e 59.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata all'autorità competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 61 - Validità dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:
 - mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
 - non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione; modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'Impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali - quantitative dello scarico.
4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 62 - Norme tecniche per lo scarico.

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può avere luogo mediante dispersione o sub irrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 dell'allegato n. 5 della delibera del comitato dei ministri 4 febbraio 1977.
2. Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.
3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.
4. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 63 - Impianti di pretrattamento o di depurazione.

1. Le condizioni di accertabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.
2. Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'autorità competente.
4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 64 - Misurazioni quali - quantitative degli scarichi.

1. In casi particolari e motivati il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica

Provinciale per l'Ambiente, ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

2. L'autorità stessa ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
3. Per casi particolari e motivati il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, ha facoltà altresì di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'Impresa.
4. I campionamento delle acque di scarico da effettuarsi per usi certificativi, devono essere eseguite:
 - per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi, nei periodi di effettiva frequenza delle abitazioni;
 - per gli scarichi provenienti dalle attività di servizio o produttive, nei periodi di effettivo esercizio dell'attività.

SEZIONE IV ASPETTI TRIBUTARI

Art. 65 - Canoni di fognatura.

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati o pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto un canone, secondo apposita tariffa, a norma di legge.

Art. 66 - Corresponsione del canone

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.
2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.
3. Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

Art. 67 - Determinazione delle tariffe.

1. La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.
2. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge, in misura anche differenziata, con deliberazione del Comune, in conformità dell'art. 4 delle norme di attuazione del P.r.r.a.
3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Art. 68 - Applicazione delle tariffe per scarichi civili.

1. Le tariffe di cui all'articolo 67 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari al 80% dell'acqua prelevata.
2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene

presentata, dall'utente denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art. 69 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi.

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.
2. La denuncia relativa all'anno precedente viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.
4. L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la finanza locale di cui al Regio Decreto del 14 settembre 1931, n. 117.

Art. 70 - La riscossione.

1. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto con il Decreto legge n. 38 del 28 febbraio 1981, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 71 - Contenzioso.

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 638 del 26 ottobre 1972.
2. Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.
3. La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
4. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.
5. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.
6. Qualora il rilascio del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un

anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio della autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.
2. I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al regolamento entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno.

Art. 73 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. L'entrata in vigore del regolamento sostituisce la normativa locale vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.

Art. 74 - Norme transitorie.

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento., l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga, alle disposizioni del regolamento stesso.
2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

Art. 75 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dal D Lvo 152/99, l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento è punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000= prevista dalla normativa vigente.
2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 76 - Pubblicità

1. L'ente di gestione assicura la più ampia divulgazione del regolamento.
2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione interessata.